



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

- ☐ CANEPA DANIELA Presidente
- ☐ CEBIALE GIORGIO Relatore
- ☐ CATTANEO ALBERTO Giudice
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1479/04

depositato il 20/10/2004

- avverso la sentenza N. 154/06/2003

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA

proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO SAVONA

controparte:

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

LEGALE RAPP. BECCE ALESSANDRO

VIA GRAMSCI 14 17100 SAVONA SV

difeso da:

DOTT. ALFIO LAMANNA E RAG D'AMBROSIO ANTONIO

VIA S. GIOVANNI BOSCO N.8 17100 SAVONA SV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n.R4P3000201 IRPEG + ILOR 1997

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 1479/04

UDIENZA DEL

01/03/2006 ore 09:30

SENTENZA

N°

15

PRONUNCIATA IL:

1 MAR. 2006

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 SET. 2006

Il Segretario

[Signature]

Art. 388 c.p.c.
Sent./Ord./Decreto Cassazione Sez. Tributaria
n. 10768 depositata il 16-05-2014
Genova, 05-06-2014

Il Funzionario
(Dott. Fernando Martini)



Le parti interessate sono comparse alla trattazione ed hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.

Udito il relatore Avv. Giorgio Ceriale, ritenuto in fatto:

L'Ufficio , ha notificato al contribuente avviso di accertamento con il quale ha provveduto a modificare la denuncia , presentata relativamente al periodo di imposta per cui sorge contestazione.

Avverso detto avviso la parte ha proposto ricorso alla Commissione Provinciale, la detta Commissione ha accolto il ricorso.

L'atto di appello qui ritualmente e tempestivamente presentato chiede la riforma integrale della decisione impugnata. Controparte ha depositato memoria di controdeduzioni.


La commissione ritiene che debba essere confermata la sentenza n. 154/2003 del giudice di prime cure il quale accogliendo il ricorso del contribuente ha escluso il recupero a tassazione dei proventi indicati nell'atto di accertamento sulla base del presupposto che l'Autorità del porto ha natura di ente pubblico non economico, ed ancora considerando che l'Autorità del porto ha applicato la procedura di interpello di cui all'articolo n. 11 della legge 212/ 2000, per cui l'amministrazione finanziaria è vincolata al risultato della detta procedura.

non può sottacersi che, riguardo al caso che ci occupa, esista un'unica sentenza della corte di cassazione, precisamente la sentenza n. 10097 della sezione V° in data 25 luglio 2001, che considerando l'Autorità portuale come ente pubblico economico ha ritenuto legittima l'imposizione a tassazione effettuata dall'Ufficio. Tale sentenza che, pur trattando del nuovo ente portuale continua a chiamarlo " *Consorzio autonomo del porto*"



come se si parlasse ancora dell'organismo ormai abolito, (solo a pagina 3 della sentenza in periodo parentetico si precisa: " ora Autorità del porto di... "come se si trattasse di un semplice cambio di insegna e/o puramente di denominazione) lo definisce ente pubblico economico sulla base tout court di due pregresse pronunzie di cassazione degli anni 1991 e 1996 che chiaramente si riferivano alla vecchia normativa ed ai vecchi enti, (appunto i vecchi consorzi autonomi del porto). Tale sentenza dunque non fornisce alcuna risposta riguardo alle modifiche introdotte con la legge n. 84 del 1994 istitutiva delle Autorità portuali, anzi non affronta neppure il problema, come se nulla fosse avvenuto, applicando pari pari la vecchia normativa. Ciò constatato occorre osservare che nessun significato di rilievo possono assumere pronunce giurisprudenziali, pur autorevoli, che si rifanno però ad enti diversamente disciplinati, come gli organismi portuali preesistenti.

Esaminando poi la anzidetta legge istitutiva di tali nuovi organismi portuali si rileva che (articolo 6 comma 2°) l'Autorità portuale: " ha personalità giuridica di diritto pubblico " ed è sulla base di tale norma che ai detti nuovi organismi è attribuita una ampia autonomia amministrativa, contabile e finanziaria pur essendo essi strettamente sottoposti all'amministrazione pubblica, (il regolamento di contabilità deve essere sottoposto ad approvazione ministeriale e deve essere allegato allo Stato di previsione del ministero competente). È chiara quindi la volontà del legislatore di istituire un organismo di pubblico interesse, e tale segno di volontà precisa del legislatore si evince anche nella norma ordinante espressamente che le attività minori dell'ente (compiti di manutenzione ordinaria straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, affidamento e controllo dei servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli




utenti portuali), diversamente dal passato, non vengano svolte direttamente dall'Autorità, ma siano affidati in concessione mediante gara pubblica; come nella norma che esclude relativamente alle dette Autorità che esse possano esercitare direttamente, o mediante partecipazioni societarie operazioni portuali ed attività connesse. L'attività prevalente dell'organismo essendo quelle: (articolo 6 comma 1°) funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozioni e controllo dell'operazione portuale e delle altre attività commerciale ~~di~~ industriali esercitate nei porti, " *con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività e dalle condizioni di igiene del lavoro* ". Attività implicante anche l'esercizio di poteri autoritativi e concernente funzione di supervisione e di controllo sul corretto funzionamento del porto e delle sue strutture operative, attività quindi di specifica connotazione pubblicistica. Da quanto sopra indicato discende che nelle operazioni poste in essere dall'Autorità portuale non possa sussistere né l'elemento soggettivo dell'imprenditorialità in capo al detto organismo, né l'elemento oggettivo poi che le funzioni svolte solo in minima parte possono ricondursi alla prestazione di servizi a terzi dietro pagamento di un corrispettivo, risultando invece nel complesso preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse, specifici bisogni indubbiamente di interesse generale, che non hanno carattere industriale e/o commerciale, dovendo la loro soddisfazione essere assicurata e non affidata alla logica del mercato, bisogni che devono essere attuati secondo i precisi regolamenti voluti dalla legge istitutiva che ha precisato in maniera esatta e dettagliata le finalità e gli scopi istituzionali dei detti organismi.




Tale orientamento è assolutamente condiviso dalla Corte Europea che mette in rilievo la circostanza che è sostanzialmente irrilevante che un ente pubblico, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, possa svolgere pure altre attività eventualmente anche di carattere commerciale o industriale, la corte di giustizia d'Europa (sentenza 15 gennaio 1998, n. 44) osserva che: *" organismi di diritto pubblico... si intende per questi qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale e/o commerciale, dotati di personalità giuridica e dipendenti strettamente dallo Stato... si deve quindi constatare che un ente del genere, in forza della normativa ad esso relativa, è stato istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale e/o commerciale.... E stato istituito allo scopo specifico di soddisfare tali bisogni di interesse generale. In proposito irrilevante risulta il fatto che, oltre a tale compito, un ente del genere sia libero di svolgere altre attività,.. "* Quindi per la corte europea è addirittura irrilevante che la soddisfazione dei bisogni di interesse generale costituisca solo una parte rispetto alle attività effettivamente svolte dall'ente, dato che un tal ente - afferma la Corte: *"continua a provvedere ai bisogni che esso è specificatamente tenuto a soddisfare"*.

Sulla base di quanto sopra argomentato rimane agevole ritenere che l'Ufficio ha errato nel considerare che l'Autorità portuale si configuri quale " ente commerciale " sulla base del disposto di cui al quarto comma dell'articolo 87 del D.P.R. 917/ 1986, nella parte in cui tale comma recita: *"... l'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata "*. Essendo



invece dimostrato che, nel caso in esame, le finalità e gli scopi istituzionali delle Autorità portuali sono esattamente indicati dalla norma che ne ha disposto la istituzione, per cui è a tale norma che occorre fare esclusivo riferimento, senza che possa darsi adito ad ulteriori indagini di fatto riguardo alle funzioni concretamente ed effettivamente espletate nei singoli casi dalla detta Autorità, non potendo trovare ingresso nella detta fattispecie l'ulteriore indagine di cui all'ultimo capoverso del comma quarto. Con la necessaria conclusione che le Autorità portuali, sulla base del ridetto articolo 87 lettera b, non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali non risultano essere soggetti d'imposta.

Ancora, in relazione ad altro versante, devesi osservare: l'Autorità portuale di Savona ha inoltrato alla Direzione generale delle entrate per la Liguria una richiesta (datata 09.12.1998) di parere in merito all'eventuale soggettività passiva d'imposta nella materia de quo, al fine di conoscere l'orientamento dell'Ufficio e di conseguenza uniformarsi all'indirizzo indicato dal medesimo. Con nota del 11 febbraio 1999 la Direzione regionale interpellata testualmente rilevava: *"..... alle Autorità portuali non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 e successive modifiche. Conseguentemente l'Autorità portuale non è considerata dalla legge ente pubblico economico, in conformità ai compiti ad essa affidati dalla legge 84/ 1994..... conseguentemente si conviene con codesto ente che, a differenza del precedente ente autonomo del porto di Savona, l'Autorità portuale è ente pubblico che non svolge quale attività esclusiva o principale l'attività commerciale..... in ordine all'eventuale soggezione ad IVA dell'attività di gestione del demanio marittimo, con la connessa imponibilità dei canoni di concessione di arie demaniali si osserva... le Autorità*



portuali, a seguito dell'entrata in vigore della legge 84/ 1994, non hanno più, come i precedenti enti autonomi dei porti, la connotazione di enti pubblici economici ". Deve darsi atto dunque che il comportamento della appellante sia allineato a quei criteri di diligenza che lo rendono meritevole di tutela nei confronti dell'amministrazione fiscale secondo gli orientamenti che presiedono alla normativa successivamente codificata nell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 numero 212, riflettendone la ratio logica intesa a consentire al contribuente di conoscere preventivamente l'orientamento dell'agenzia delle entrate ed adeguare ad essa il proprio comportamento. Se così è, risulta applicabile alla materia la normativa in materia di interpello (D.P.R. 209/ 2001), normativa successivamente promulgata, ma che deve essere applicata al caso di specie per analogia ed in forza del principio generale del *favor debitoris*; tale norma prevede che sia nullo qualunque atto anche a contenuto impositivo o sanzionatorio emanato in difformità della risposta fornita dall'Ufficio al quesito postogli, come sopra rappresentato. Con l'ovvia conseguenza che il contribuente ha facoltà di conformarsi alla risposta dell'Ufficio, oppure di determinarsi in senso non conforme, ma nel caso in cui il contribuente si conformi a quella risposta e segua le direttive espresse nel parere richiesto, l'Ufficio rimane vincolato alla risposta effettuata e nulla di ulteriore può essere al contribuente contestato, gli eventuali atti dell'Ufficio emanati in difformità della risposta data al quesito sono nulli (cassazione civile 10 gennaio 2001 numero 256). Per tutte le motivazioni sopra esposte la commissione ritiene di confermare la decisione di primo grado.



Sussistono i giusti motivi, in ragione della peculiarità delle questioni di diritto trattate, vertenti su norme di difficile interpretazione, per compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA, SEZ. QUINDICESIMA, RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO, DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO:


CONFERMA LA DECISIONE DI PRIMO GRADO

DICHIARA LE SPESE DEL GIUDIZIO INTEGRALMENTE COMPENSATE TRA LE PARTI.

Deciso in Genova addì 01.03.2006

IL RELATORE

Avv. Giorgio Ceriale



IL PRESIDENTE

Dr. Daniela Canepa

